



COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

Provincia di Trento

**SERVIZIO ISTRUZIONE, CULTURA, SOCIO - ASSISTENZIALE E
SVILUPPO ECONOMICO**

UFFICIO SOCIO - ASSISTENZIALE

DETERMINAZIONE

del Funzionario Responsabile

N. 208 di data 14/12/2020

Oggetto: GESTIONE SERVIZIO DI TRASPORTO E CONSEGNA PASTI A DOMICILIO - PROROGA, AI SENSI DELL'ART. 27 DELLA L.P. 3/2020, COME MODIFICATA CON L.P. 6/2020, DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E CONSEGNA PASTI A DOMICILIO ALLA COOPERATIVA SOCIALE ANTROPOS DI MEZZOCORONA – PROROGA DAL 1° GENNAIO 2021 FINO A NUOVA AGGIUDICAZIONE E COMUNQUE NON OLTRE IL 31 DICEMBRE 2021 - CIG. N. 725755108D

Assunta da:

Malé, 14 dicembre 2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

dott.ssa Cristina Rizzi

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

OGGETTO: GESTIONE SERVIZIO DI TRASPORTO E CONSEGNA PASTI A DOMICILIO - PROROGA, AI SENSI DELL'ART. 27 DELLA L.P. 3/2020, COME MODIFICATA CON L.P. 6/2020, DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E CONSEGNA PASTI A DOMICILIO ALLA COOPERATIVA SOCIALE ANTROPOS DI MEZZOCORONA – PROROGA DAL 1° GENNAIO 2021 FINO A NUOVA AGGIUDICAZIONE E COMUNQUE NON OLTRE IL 31 DICEMBRE 2021 - CIG. N. 725755108D

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Premesso:

- che il Presidente della Provincia Autonoma di Trento con decreto n. 232 di data 30.12.2010 ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2011, il trasferimento alla Comunità della Valle di Sole, ai sensi della L.P. 16.6.2006, n. 3 recante "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino", delle funzioni già esercitate dal Comprensorio della Valle di Sole a titolo di delega dalla Provincia, e segnatamente nelle materie dell'assistenza e beneficenza pubblica, compresi i servizi socio-assistenziali, mantenendo comunque riservate alla Provincia Autonoma di Trento le funzioni di livello provinciale individuate d'intesa con il Consiglio delle Autonomie locali ai sensi dell'art. 8 comma 4 lett. b) della sopracitata L.P. n. 3/2006;
- che la L.P. n. 3/2006 all'articolo 8, prevede il trasferimento ai Comuni, con l'obbligo di esercizio associato mediante le Comunità, delle funzioni amministrative in materia di assistenza e beneficenza pubblica, compresi i servizi socio-assistenziali;

Richiamata la determinazione n. 773 di data 19.12.2017 si provvedeva ad affidare, ai sensi dell'art. 95 - c. 2 e 3 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, dell'art. 28, comma 2 lettera a) del vigente D.P.G.P. 22.5.1991 n. 10-40/Leg., dell'art. 17 della L.P. 2/2016 e del Decreto del Presidente della Provincia del 21.10.2016 n. 16-50/Leg., alla Società Cooperativa Sociale Antropos di Mezzocorona a decorrere dal 01.01.2018 al 31.12.2020, la gestione del servizio di trasporto e consegna pasti a domicilio, alle clausole e condizioni elencate nella convenzione ivi allegata, in conformità alla convenzione, giusto Rep. n. 490/PR del 21.12.2017, al costo complessivo di €. 222.006,00.-, con un costo complessivo di €. 74.002,00 per ciascun anno (corrispondenti a n. 16.300 pasti annui);

Precisato che il corrispettivo dovuto dalla Comunità alla Soc. Coop. Sociale Antropos per ciascun singolo pasto corrisponde, come previsto all'art. 19 della convenzione Rep. n. 490/PR/2017 ad € 4,54 oltre all'IVA nella misura del 5 % per un totale annuo pari ad € 74.002,00 (oneri fiscali esclusi), determinato moltiplicando il prezzo unitario offerto (comprensivo di oneri per la sicurezza) per ciascuna consegna per il numero presunto di consegne annue e che tiene conto di ogni e qualsivoglia onere richiesto per lo svolgimento dell'attività (costo dei viaggi, spostamenti del personale, uso dei mezzi del Soggetto aggiudicatario, materiale e strumenti di lavoro, ...).

Ricordato che l'Organizzazione mondiale della sanità in data 30 gennaio 2020 aveva dichiarato l'epidemia da COVID- 19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, e che il Consiglio dei Ministri con delibera del 31 gennaio 2020, aveva dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, che, da ultimo, con delibera del 7 ottobre 2020 del Consiglio dei Ministri è stato prorogato fino al 31 gennaio 2021;

Vista la normativa e le specifiche disposizioni nazionali e provinciali in merito alle misure di contenimento di contagio CONVID-19 che hanno avuto ricadute anche sull'erogazione dei servizi socio-assistenziali;

Fatto presente che la situazione epidemiologica, evolvendosi in maniera rapida e diffusa, ha portato ad incremento dei casi su tutto il territorio nazionale, e che pertanto sono state assunte, a livello normativo nazionale e provinciale, in successione, varie misure di disciplina in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID;

Preso atto che in questo frangente si è rilevata una oscillazione nell'erogazione del servizio di confezionamento e di consegna pasti, rivolto in particolare alla popolazione anziana, vuoi per la

sospensione temporanea di forme alternative di assistenza (se non strettamente necessarie) quali l'assistenza domiciliare, vuoi per la sospensione temporanea del Centro di Servizi per Anziani di Ossana e, non da ultimo hanno inciso le modalità comportamentali limitative raccomandate a protezione della salute degli anziani e familiari;

Presa visione della L.P. 13 maggio 2020, n. 3 modificata dalla L.P. 6.08.2020, n. 6, ed in particolare il comma 1 dell'art. 27 che recita: "In ragione della necessità di ridefinire, a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid19, le modalità di svolgimento dei servizi socio-assistenziali, socio-sanitari, socio-educativi e per la prima infanzia, già affidati o finanziati secondo la normativa vigente alla data di entrata in vigore di questa legge (ndr. 14.05.2020), ancorché scaduti alla medesima data, gli enti titolari del servizio possono disporre la proroga o il rinnovo, fino al 31.12.2021 ...omissis";

Atteso che, ai sensi dell'art. 8, comma 1, numero 1 e 17 dello Statuto di autonomia e del D.Lgs. 7.9.2017, n. 162 viene attribuita alla PAT competenza in materia di contratti pubblici;

Ravvisata l'esigenza rappresentata dalla situazione di emergenza e tenuto conto delle indicazioni fornite dagli Organi competenti al fine di contrastare la diffusione del COVID-19 (Coronavirus), la Comunità della Valle di Sole con particolare riferimento alle prestazioni e modalità operative poste in essere dalla cooperativa sociale Antropos descritte all'art. 3 della più volte citata convenzione Rep. 490/PR/2017, ha costantemente informato il soggetto gestore del servizio circa le misure da adottare;

Considerato che è vigente l'ultima versione delle Linee di Indirizzo per l'erogazione in sicurezza dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari – versione 3 - dicembre 2020, prot. n. 0786511 di data 4.12.2020, emanate dal Dipartimento Salute e Politiche Sociali, il cui rispetto è richiesto alla cooperativa sociale Antropos per il servizio di trasporto e consegna pasti a domicilio;

Valutato lo scenario come sopra rappresentato e l'opportunità di operare con gli strumenti legislativi a disposizione, stante l'evolversi della calamità ed emergenza sanitaria di portata internazionale ancora in corso, che consentono di garantire i predetti servizi con continuità assistenziale, tempestività e appropriatezza;

Ritenuto opportuno, in linea con l'azione programmatica contenuta nel Documento Unico di Programmazione approvato dal Consiglio di Comunità nella seduta del 27.02.2020 con deliberazione n. 3, unitamente al bilancio di previsione 2020/2022, ed allo scopo di assicurare la continuità nell'erogazione del servizio, provvedere alla proroga del contratto inerente il trasporto e consegna dei pasti a domicilio, in scadenza in data 31 dicembre 2020, disponendo la prosecuzione del contratto di cui al Rep. n. 490/PR del 21.12.2017, alle medesime condizioni ivi contenute, fino a nuova aggiudicazione e comunque non oltre il 31.12.2021, ai sensi del citato art. 27 della L.P. 3/2020, modificata con la L.P. 6/2020;

Sentita, a tal fine, la cooperativa sociale Antropos di Mezzocorona che con nota di data 04.9.2020, acquisita al prot. n. 5130 di data 08.09.2020, dichiara la disponibilità alla prosecuzione del servizio alle condizioni contrattuali in essere, come da richiesta di disponibilità inviata dalla Comunità in data 02.9.2020 prot. n. 4988;

Viste le deliberazioni della Giunta provinciale:

- n. 518 del 24 aprile 2020 recante "Misure per la riorganizzazione, la rimodulazione e il finanziamento dei servizi socio-assistenziali, educativi e scolastici a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- n. 931 del 03 luglio 2020 recante "Conferma della deliberazione della Giunta provinciale n. 518 del 24 aprile 2020", quest'ultima adottata a seguito dell'entrata in vigore della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, il cui art. 26 fa salvi gli effetti degli atti e dei provvedimenti adottati prima della data di entrata in vigore della medesima legge;
- n. 1105 di data 03.08.2020 relativa alla proroga degli effetti delle deliberazioni n. 518 e 931 appena citate, fatta salva la possibilità delle Comunità/Territori di applicare il regime ordinario delle rette

previsto dalla deliberazione n. 1116 del 29.07.2019, qualora sussistessero le condizioni per la gestione ordinaria dei servizi, compatibilmente con le vigenti disposizioni sanitarie;

Determinato, ai fini dell'impegno di spesa, in €. 77.702,10.-, (compreso di IVA) il corrispettivo da corrispondere per il periodo di proroga da gennaio a dicembre 2021 alla cooperativa Antropos con sede in Mezzocorona, previa sottoscrizione del contratto per la proroga del servizio di trasporto e consegna pasti a domicilio;

Considerato che il pagamento del corrispettivo alla cooperativa Antropos avverrà secondo quanto previsto agli artt. 19 e 20 del contratto Rep. n. 490/PR del 21.12.2017, fatte salve ulteriori disposizioni connesse all'andamento della situazione emergenziale e misure di sospensione e fatturazione degli interventi;

Dato atto che ai sensi dell'art. 103 in combinato disposto con l'art. 93 c. 7 del D.Lgs. 50/2016 il soggetto affidatario dovrà costituire garanzia definitiva di €. 3.700,10.-, la quale resterà vincolata fino alla verifica della regolare esecuzione del contratto di proroga disposto con il presente atto;

Acquisita agli atti di questo Servizio la regolarità contributiva dell'operatore economico mediante attestazione del DURC regolare (certificato INPS_23458808 con decorrenza 04/11/2020 e scadenza 04/03/2021);

Visto ed esaminato lo schema di contratto da stipulare con la cooperativa aggiudicataria del servizio, che viene approvato con la presente determinazione;

Visto l'art. 65 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito con modifiche con L. 77/2020, che dispone l'esonero dal versamento dei contributi di gara (CIG) all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) per le procedure di gara avviate dal 19 maggio 2020 fino al 31 dicembre 2020;

Visti:

- la Legge provinciale 16 Giugno 2006, n. 3 *"Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino"*;
- la Legge provinciale 27 Luglio 2007, n. 13 *"Politiche sociali nella provincia di Trento"*;
- il D.lgs. 50/2016 (nuovo codice degli appalti) in vigore dal 19.04.2016, art.36, contratti sotto soglia;
- La legge provinciale n. 23/1990 e s.m.i. ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.G.P. n. 10-40/Leg. del 22/05/91;
- La legge provinciale n. 2 del 9 marzo 2016 e ss.mm.;
- la L.P. 23 marzo 2020, n. 2;
- la L.P. 13 maggio 2020, n. 3 modificata dalla L.P. 6.08.2020, n. 6;

Visti altresì:

- il nuovo "Codice degli enti Locali della Regione Autonoma TAA" approvato con Legge regionale del 03 maggio 2018 n. 2, modificato con Legge regionale del 8 agosto 2018 n. 6;
- la L.P. 9/12/2015 n. 18 *"Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009, n. 42"*;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- la delibera della Giunta provinciale n. 1116 del 29 luglio 2019: *"Legge provinciale sulle politiche sociali, art. 10: Primo stralcio del programma sociale provinciale per la XVI legislatura e finanziamento delle attività socio-assistenziali di livello locale per il triennio 2019-2021"*;

Considerato che, in esecuzione della citata L.P. 18/2015, dal 01.01.2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.lgs. 118/2011 e s.m., e in

particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza e atteso che il punto 2 dell'Allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

Visto il vigente Regolamento di contabilità approvato dal Consiglio della Comunità con deliberazione n. 17 del 30.07.2018;

Richiamata la deliberazione di Comitato esecutivo n. 34 del 11.03.2020 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 e ss.mm.;

Visto il Decreto n. 26 di data 09.12.2019 con il quale il Presidente della Comunità ha conferito alla sottoscritta dott.ssa Cristina Rizzi, Funzionario amministrativo della Comunità della Valle di Sole, l'esercizio delle funzioni dirigenziali della struttura di primo livello denominata Servizio Istruzione, Cultura, Socio-assistenziale e Sviluppo economico;

Ritenuto che il presente atto rientri fra quelli gestionali di competenza affidati dal Comitato Esecutivo,

DETERMINA

1. di prorogare, per i motivi in premessa esposti ed ai sensi dell'art. 27 della L.P. 3 del 13.05.2020, modificata con L.P. 6 del 06.08.2020, il contratto Rep. n. 490/PR del 21.12.2017, alle condizioni ivi contenute, per il periodo dal 1° gennaio 2021 alla data di nuova aggiudicazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2021;
2. di approvare nel testo allegato lo schema di contratto da stipulare con la cooperativa sociale Antropos con sede a Mezzocorona, aggiudicataria del servizio, che allegato al presente provvedimento costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di determinare ai fini dell'impegno di spesa in €. 77.702,10.-, (compreso di IVA) il corrispettivo da corrispondere per il periodo da gennaio a dicembre 2021 alla cooperativa, previa sottoscrizione del contratto per la proroga della gestione del servizio di trasporto e consegna pasti a domicilio che prevede per l'anno 2021 n. 16.300 pasti trasportati e consegnati a domicilio contro corrispettivo di €. 4,54 + IVA (comprensivo degli oneri annuali di sicurezza);
4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 103 in combinato disposto con l'art. 93 c. 7 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della stipula del contratto l'Associazione medesima deve costituire la garanzia definitiva nell'importo di €. 3.700,10.-;
5. di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del D.lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato All. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, la seguente somma corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione negli esercizi finanziari nei quali vengono a scadenza, come di seguito specificato:

CREDITORE	COOPERATIVA SOCIALE ANTROPOS		
P.IVA/COD.FISC.	01915930224		
CAUSALE	GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E CONSEGNA PASTI A DOMICILIO - PERIODO: DAL 1° GENNAIO 2021 FINO ALLA NUOVA AGGIUDICAZIONE E COMUNQUE NON OLTRE IL 31 DICEMBRE 2021		
Piano dei Conti finanziario	1.3.2.15.9	Bilancio	2020-2022
Esercizio	2021	CAP./ART.	153320
IMPORTO €	€. 77.702,10		

6. di dare atto che la prestazione è esigibile entro il 31 dicembre 2021;

7. di dare atto che, ai fini e per gli effetti di cui alla Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m. il CIG assegnato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione è **725755108D**, e che il contraente ha già assunto gli obblighi in materia di flussi finanziari di cui alla legge medesima;
8. di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l'espressione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di Contabilità approvato con delibera del Consiglio di Comunità n. 17 del 30.07.2018, dando atto che la stessa diverrà esecutiva dopo l'apposizione del medesimo visto;
9. di dare atto che la presente determina va pubblicata sul sito istituzionale di questo Ente e ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10, nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190;
10. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente determinazione sono ammessi:
 - ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.Gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico - amministrative ad esse connesse, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 del D.lgs. 02.07.2010, n.104.